



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Codice Comune 43035

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 20-03-2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE.

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di marzo alle ore 11:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti e assenti:

BUROCCHI STEFANO	P	CUTINI CALISTI RUGGERO	P
CARDINALI STEFANIA	P	SANTANCINI CLAUDIA	P
BASCIONI GRAZIANO	P	PERFETTI MARCO	P
FALCIONI SIMONE	A	PILOTTI VALENTINA	P
MONTEVIDONI MARY	P	CARBONI BARBARA	P
CRUCIANI PALMA	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 1

Favorevoli 7

Contrari 0

Astenuti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BUROCCHI STEFANO in qualità di SINDACO.

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ERCOLI PASQUALE.

- La seduta è Pubblica.

La dott.ssa Marika Raimondi procede ad una breve relazione riguardo ai contenuti dell'atto, per il quale dichiara che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale contiene la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, prevedendo testualmente che:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

VISTA la disciplina riguardante il nuovo canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del richiamato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il canone unico patrimoniale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;

VISTO l'articolo 1, comma 821, della richiamata legge di bilancio 2020, per il quale:
“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo

degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, per la quale: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;*

VISTA la necessità di istituire e disciplinare l'applicazione del canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO l'articolo 52, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, per il quale *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, allegato alla presente deliberazione e parte integrante di essa

RITENUTO di sottoporre il presente Regolamento ad approvazione del Consiglio Comunale, che ne ha la competenza deliberativa ai sensi dell'articolo 42, 2° comma, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei Regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico di natura patrimoniale, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti Regolamentari e tariffari, che non sono pertanto pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'articolo 106, comma 3-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, con il quale viene nuovamente differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali 2021/2023;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

VISTI:

- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 267/2000, modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 7 VOTI favorevoli - astenuti 3 (*Consiglieri Perfetti, Pilotti e Carboni*), su 11 Consiglieri assegnati, 10 Consiglieri presenti e 7 votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e quale motivazione del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. DI APPROVARE, ai sensi della legge n. 160/2019 - articolo 1, commi 816-836, il «*Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*», allegato al presente provvedimento e parte integrante di esso.

3. DI DARE ATTO che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, e che il suddetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza di Comuni e Provincie.

4. DI DARE ATTO, inoltre, che con successiva deliberazione di Giunta Comunale, saranno definite e approvate le tariffe del nuovo canone, nell'osservanza del presente Regolamento e delle esigenze di bilancio.

5. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente Regolamento nel Sito "Amministrazione Trasparente", per l'assolvimento degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: "4. *Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*";

CON 10 VOTI favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 10 Consiglieri presenti e 7 votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Macerata)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 20-03-2021.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Favorevole

Data: 10-03-2021

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Favorevole

Data: 10-03-2021

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 20-03-2021.

È fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

IL PRESIDENTE

F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

li 23.03.2021

IL SEGRETARIO

DOTT. PASQUALE ERCOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 0002086

Reg. n. 141

Si attesta che, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23.03.2021.

li 23.03.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-03-2021

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL 267/2000)

li 23.03.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI
